

Decreto n. 497 del 01/08/2024

OGGETTO: Decreto Legge n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020: Piano di Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19. Lavori di "Pronto soccorso P.O. di Esine - Adeguamento tecnologico in area già adibita a osservazione breve intensiva OBI": affidamento dei lavori e stipula del contratto d'appalto.

CUP: C41B20000650001

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei

L'anno 2024, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.38/2024: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2024" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2024;

- con decreti ASST n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, vennero emanati da parte del Governo una serie di Decreti Legge, successivamente convertiti in Legge;

- i commi 1-2-3-4 dell'art.2 del DL n.34/2020 convertito nella Legge n.77/2020: "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", prevedevano una serie di interventi per il rafforzamento e potenziamento dei Pronto Soccorso, delle Terapie Intensive e delle semi intensive delle strutture ospedaliere italiane;

- con decreti numero: 3264/2020, 3331/2020, 3479/2020, la Giunta Regionale recepiva le indicazioni derivanti dai commi sopra richiamati e definiva un "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art.2 del DL 34/2020";

- con decreto n.722/2020 veniva preso atto degli stanziamenti a favore dell'ASST della Valcamonica, nell'ambito del "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art.2 del DL 34/2020";

- con il medesimo decreto n.722/2020 veniva preso atto delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi in particolare veniva preso atto che, al fine di procedere all'esecuzione dei lavori/interventi, l'ASST della Valcamonica inserita nell'Area Territoriale Brescia 1, avrebbe potuto avvalersi di accordi quadro, stipulati dalla Struttura Commissariale;

- l'aggiudicatario relativamente all'Area Territoriale Brescia 1, del sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalto integrato, era risultata l'impresa VALORI SCARL CONSORZIO STABILE con sede legale in Roma e per l'attivazione dell'accordo quadro risultava necessaria l'emissione di un Ordine di Acquisto - ODA;

- tra gli interventi inseriti nella DGR n.XI/3479/2020 All.B: Moduli di Semi Intensiva era inserito l'intervento: Adeguare locale OBI a requisiti di TI. Adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, videosorveglianza, assistenze). Adeguamento tecnologico;

- con decreto n.865/2020 venivano approvati gli elaborati progettuali relativi ai lavori di " Pronto soccorso PO di Esine - Adeguamento tecnologico in area già adibita a osservazione breve intensiva OBI";

- a causa dell'evoluzione pandemica, essendo i locali oggetto dell'intervento utilizzati per pazienti COVID, con nota registrata al prot.ASST al n.25692/20 venne comunicata al Commissario Straordinario l'impossibilità di avviare i lavori;

- con decreto n.693/2021 si procedeva, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, ad approvare la rimodulazione degli

interventi previsti nel “Piano di Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19”, richiamato in oggetto;

- con il medesimo decreto veniva autorizzato l'inoltro alla DG Welfare, al fine dell'ottenimento, di concerto con il Ministero della Salute e della Struttura Commissariale, dell'autorizzazione riallineamento dei quadri economici;

- con DGR n.XI/5850/2022 ad oggetto: “Piano di riordino della rete ospedaliera: Attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020. DGR n.XI/3264/2020. DGR n.XI/4468/2021. Secondo riallineamento del piano”, nell'allegato A, tra le altre venivano autorizzate anche le rimodulazioni proposte da quest'ASST;

- con Decreto del Ministero della Salute n.MDS/DGPROGS/48 del 30.3.2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n.1124 in data 22.4.2022, veniva approvato il secondo riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, così come approvato dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n.XI/5850 del 17.1.2022;

- con decreto n.564/2023, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e far data dall'1.9.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento in oggetto l'ing. Marco Bottazzi;

- con decreto n.43/2024 per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte il RUP nell'ambito della “Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del DL n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della Legge n. 77/2020 - Lotto Geografico Lombardia - sub-lotto prestazionale 1” veniva autorizzato ad emettere Ordine di Acquisto - ODA, per l'esecuzione dei lavori di “ Pronto soccorso P.O. di Esine - Adeguamento tecnologico in area già adibita a osservazione breve intensiva OBI”, all'impresa VALORI SCARL Consorzio stabile aggiudicatario del sub-lotto prestazionale Area Territoriale Brescia 1;

- con nota registrata al prot ASST il 18.7.2024 al n.18131/24, l'impresa VALORI SCARL Consorzio stabile accettava l'ODA per l'esecuzione dei lavori di “ Pronto soccorso PO di Esine - Adeguamento tecnologico in area già adibita a osservazione breve intensiva OBI” e trasmetteva la documentazione per la redazione del contratto d'appalto;

VISTA la documentazione trasmessa con nota registrata al prot.ASST al n.18131/24;

VISTA la bozza del contratto d'appalto: lavori di “Adeguamento dei locali OBI ai requisiti di TI: Adeguamento impiantistico e adeguamento tecnologico presso l'Ospedale di Esine confluito nel PNRR M6 C2 I 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“Progetti in essere” ex art.2, DL 34/2020);

VISTA la normativa vigente, in particolare il D.Lgs n.50/2016;

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2024 mediante finanziamento alla DGR n.XI/3479/2020 All.5 B moduli di semi intensiva;

RITENUTO pertanto di affidare all'impresa VALORI SCARL Consorzio stabile, i lavori di “Adeguamento dei locali OBI ai requisiti di TI: Adeguamento impiantistico e adeguamento tecnologico presso l'Ospedale di Esine confluito nel PNRR M6 C2 I 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN (“Progetti in essere” ex art.2, DL 34/2020), per un importo complessivo di € 276.000,00;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile della SC Gestione Tecnico Patrimoniale
- l'attestazione del Direttore della SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2024;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di affidare all'impresa VALORI SCARL Consorzio stabile, nell'ambito della "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con piu' operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del DL n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della Legge n. 77/2020 - Lotto Geografico Lombardia - sub-lotto prestazionale 1", i lavori di "Adeguamento dei locali OBI ai requisiti di TI: Adeguamento impiantistico e adeguamento tecnologico presso l'Ospedale di Esine confluito nel PNRR M6 C2 I 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("Progetti in essere" ex art.2, DL 34/2020), per un importo complessivo di € 276.000,00 di cui € 274.119,25 per lavori e € 1.880,75 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;

2 - di approvare e sottoscrivere il contratto d'appalto: lavori di "Adeguamento dei locali OBI ai requisiti di TI: Adeguamento impiantistico e adeguamento tecnologico presso l'Ospedale di Esine confluito nel PNRR M6 C2 I 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("Progetti in essere" ex art.2, DL 34/2020), che allegato al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale;

3 - che il costo derivante dal presente provvedimento è pari a € 303.600,00 (di cui € 27.600,00 per IVA al 10%);

4 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: DECRETO LEGGE N.34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.77/2020: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19. LAVORI DI " PRONTO SOCCORSO P.O. DI ESINE - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IN AREA GIA' ADIBITA A OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA OBI": AFFIDAMENTO DEI LAVORI E STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO. CUP: C41B20000650001

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 26/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 28/07/2024

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 303.600,00 (di cui € , € 27.600,00 per IVA al 10%) annotato nel Bilancio 2024, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2024	Lavori di "Adeguamento dei locali OBI ai requisiti di TI: Adeguamento impiantistico e adeguamento tecnologico presso l'Ospedale di Esine confluito nel PNRR M6 C2 I 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN ("Progetti in essere" ex art.2, DL 34/2020)	0208000426 FORN.C/ANT. DGR X/3479 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA 2002000090 CONTR.C/CAP. DGR 3479/2020 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	Legge n.77/2020, art.2, comma 9 DGR XI/3479/2020 All.5B	DGR3479_5B	€ 303.600,00	€ 0,00	€ 303.600,00	L'importo dei lavori rientra nel budget di spesa di cui decreto n.865/2020
		TOTALE				€ 303.600,00	€ 0,00	€ 303.600,00	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 29.7.2024

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Contratto di appalto per i lavori di “Adeguamento dei locali OBI ai requisiti di TI: Adeguamento impiantistico e adeguamento tecnologico presso l'Ospedale di Esine confluito nel PNRR M6 C2 I 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (“Progetti in essere” ex art.2, DL 34/2020)

CUP C41B20000650001

CIG 8444567523 (padre) - CIG B29899F5ED (figlio)

oggi, **XX-08-2024**

TRA

L' AZIENDA SOCIO SANITARIA DELLA VALCAMONICA (di seguito anche “ASST - Amministrazione contraente”), con sede legale in Via Nissolina n. 2 Breno (BS) e ivi domiciliata ai fini del presente atto in Breno, CAP 25043, C.F. e P. IVA 03775830981, PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it in persona del Dott. Corrado Mario Scolari, Legale rappresentante e Direttore Generale pro tempore dell'ASST

e

- Ing. Vincenzo Grosso Ciponte, nato a Belvedere Marittimo (Cs) il 07/06/1977 e residente in Via Giorgio Vigolo 12, 00143 Roma (Rm) Cod. Fisc. GRS VCN 77HO7 A773O, legale rappresentante e Amministratore unico per Valori SCARL - Consorzio Stabile, corrente in Via degli Scipioni, 153, 00192 Roma (RM) – Partita IVA e C.F. n. 08066951008.

PREMESSO CHE:

- con ordinanza n. 29/2020 in data 9.10.2020 il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica "Covid-19", nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020 n. 6119P4.8.1.4.1, ha proceduto alla nomina di questa ASST quale soggetto attuatore per l'attuazione del piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera nelle strutture di propria competenza, conformemente alla pianificazione operativa degli interventi espressamente contemplati nel Piano di riordino della Regione Lombardia;

- in forza della citata ordinanza n. 29/2020, al punto c) I. è stata prevista la contrattualizzazione di secondo livello, a carico dei soggetti attuatori, delle disponibilità offerte dagli accordi quadro sia per l'esecuzione dei lavori che per i connessi servizi tecnico professionali;

- il Commissario Straordinario ha comunicato l'aggiudicazione della procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti attivata per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento dei lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine della attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 1 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge dall'art. 1 della Legge n. 77/2020;

- la citata procedura è stata suddivisa in 21 lotti geografici

(corrispondenti alle Regioni e a 2 Province Autonome italiane), ciascuno dei quali è stato ripartito in "aree territoriali" e suddiviso in 4 sub-lotti prestazionali e segnatamente: esecuzione lavori, servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza), verifiche della progettazione per tutti i progetti e collaudo tecnico amministrativo, tecnico- funzionale e /o statico;

- con decreto n.722/2020 veniva preso atto degli stanziamenti a favore dell'ASST della Valcamonica, nell'ambito del "Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art. 2 del D.L. 34/2020";

- con il medesimo decreto n.722/2020 veniva preso atto delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi in particolare veniva preso atto che, al fine di procedere all'esecuzione dei lavori/interventi, l'ASST della Valcamonica inserita nell'Area Territoriale Brescia 1, avrebbe potuto avvalersi di accordi quadro, stipulati dalla Struttura Commissariale;

- in data 16-07-2024 l'Appaltatore accettava senza riserve le condizioni contrattuali proposte dall'ASST - Amministrazione contraente;

- la normativa vigente in particolare il co.8 dell'art. 225 del D.Lgs n.36/2023: "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali

dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n.77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”;

Tutto ciò premesso e precisato, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1) La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori: " Pronto soccorso P.O. di Esine - Adeguamento tecnologico in area già adibita a osservazione breve intensiva OBI”.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti pubblici») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2) Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

3) Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: n. B29899F5ED

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
C41B20000650001.

La Valori scarl, dichiara di accettare integralmente e senza riserva alcuna gli elaborati di trasmessi dalla Stazione Appaltante mediante ODA;

Art.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto l'esecuzione dei lavori : " Pronto soccorso P.O. di Esine - Adeguamento tecnologico in area già adibita a osservazione breve intensiva OBI", da eseguirsi presso l'ospedale di Esine.

Art. 2 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a **€ 276.000,00** di cui:

a) per lavori **€ 274.119,25**

b) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza **€ 1.880,75**

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale. **Importo complessivo IVA al 10% inclusa è pari ad € 303.600,00.**

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n.207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. È parte integrante del presente contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale e il computo estimativo metrico ai sensi dell'art.32 comma 14-bis del D.Lgs. n.50/2016 come integrato e corretto dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56. In ogni caso l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo (secondo i principi dell'affidamento a corpo dei lavori).

Art. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,

DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Tutte le fatture dovranno essere trasmesse elettronicamente al Sistema di Interscambio (SdI). Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Mediante rimessa diretta a mezzo mandato sul tesoriere, subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura. Ai sensi dell'art. 3 della legge

13,8,2010 n.136, il contraente si impegna a comunicare alla stazione appaltante il numero di conto corrente dedicato al quale effettuare i pagamenti.

2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto (DM n.145/2000), l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art.5 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, nonché alla gestione delle interferenze tra le attività di cantiere e le attività della Stazione Appaltante che non possono essere interrotte per l'effettuazione dei lavori.

Art. 6 - PENALI PER RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale **pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € 276.000,00.**

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nella consegna dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 7 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il

diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia

o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode

nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25. _____

Art. 9 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni

vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota

percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,

rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote

percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono

desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in

ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i

suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la

percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa

lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del

lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure

in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10 – REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL

CORRISPETTIVO

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 40 del Capitolato Speciale d'Appalto, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;

a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una

diversa destinazione;

a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) dei singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso.

3. In deroga all'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, del "Codice", le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Mims (entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, tale Ministero procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat, delle variazioni percentuali dei

singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre). In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza. L'Istat, entro 90 giorni dalla data del 27 gennaio 2022, sentito il Mims, dovrà definire la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al Decreto del Mims e nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

Art. 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti pubblici, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 12 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto di appalto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla

data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalità, nei termini e alle condizioni del Capitolato Speciale d'appalto, a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20 % (venti per cento), dell'importo contrattuale.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito

eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 gg. dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a € 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n.136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136/2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Art.13 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo

nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA

MANUTENZIONE

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante. Se la stazione appaltante intende sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, questo viene emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici;
- b) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 54 del Capitolato Speciale d'appalto.
- c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16 - CONTROVERSIE

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro

novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti pubblici.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del **Foro di BRESCIA**. Come previsto dal Titolo X del disciplinare di gara, non è ammessa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs 50/2016.

Art. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Art. 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera a) forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i

processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA

PENALE

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

Art. 20 - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CREDITO

SUBAPPALTO:

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subap-

paltatori qualora questi siano micro, piccole o medie o in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Codice dei contratti pubblici. Su espressa richiesta del Subappaltatore è ammesso in ogni caso il pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante.

CESSIONE DEL CREDITO:

Ai sensi del comma 13 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 si precisa che in caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda Sanitaria copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile.

L'ASST non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Le parti concordano che potranno essere ceduti solo i crediti già maturati per l'effettiva esecuzione della fornitura.

Non verranno pertanto accettate richieste per cessioni di crediti futuri, in quanto trattasi di crediti non individuati e/o individuabili dal R.U.P.

Qualora infatti sorgessero motivi di contenzioso tra le parti del presente contratto, i crediti futuri ceduti al Factoring non potrebbero esse opposti, in quanto precedentemente ceduti. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

Inoltre ai sensi dell'art. 1267 c.c. il cedente (società aggiudicatrice del presente appalto) non risponde della solvenza del debitore (società di Factoring), salvo che ne abbia assunto la garanzia.

Art. 21 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione

definitiva mediante garanzia fideiussoria n. 2103273 in data 17-7-2024

rilasciata dalla società REVO Insurance S.p.A. - agenzia di MORELLI

MASSIMILIANO – Perugia - per un importo di € 11'040,00.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al DM 19 gennaio 2018, n.31.

Art. 22 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza n. 2285800 in data 16-7-2024 rilasciata dalla società Revo Insurance S.p.A.

- agenzia di 080 Morelli Massimiliano Perugia, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di € 276'000,00;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 500'000,00.

Art. 23 - DOCUMENTI CHE FAN PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) l'elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico estimativo di cui all'articolo 3, comma 2;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede del RUP Ing. Marco Bottazzi.

Art. 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E

REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di

interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del presente contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104 del 2010 e s.m.i.

Art. 25 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO

FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, registrazione ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 26 – CLAUSOLA T&T PER TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

1. **Obblighi del fornitore e delle filiere dei subcontraenti.** Il Fornitore ed i subcontraenti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto, il fornitore ed i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a

trasmette alla ASST, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e quelle di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990 di seguito trascritte.

Comma 2, art. 105, D.lgs n.50/2016: *“L’Affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.*

Comma 1, art. 3, L. n.136/2010: *“Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva (...)”.*

Comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs. n.50/2016: *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora : (...) h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55”.*

2. Verifiche della ASST. La ASST, il Fornitore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontraenti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 3 della L. n.

136/2010 di seguito trascritta.

Comma 9, art 3, L. n.136/2010: *“La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”.*

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell’Affidatario.

La ASST si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dal Fornitore che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3. Tempi e modalità di trasmissione. La compilazione della scheda T&T a cura dell’Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione alla ASST della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La validazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all’istruttoria compiuta.

4. Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall’art. 3, c. 9 della L. n.136/2010, la mancata previsione - all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto - della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il

subcontratto nullo.

La mancata compilazione della Scheda T&T da parte dell'Appaltatore è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della Scheda T&T quello della trasmissione alla ASST di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso la ASST si riserva di darne notizia alle Autorità competenti.

Nel caso la ASST accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del c. 9, art. 3 della L. n. 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore del subcontratto affidato e comunque non inferiore a € 500,00 (euro cinquecento/00).

Nel caso la ASST accerti un ritardato invio della Scheda T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all'1‰ (unopermille) del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del subcontratto stesso.

Nel caso la ASST accerti che la Scheda T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatari una penale ciascuno, da un minimo del 5% (cinque per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento) del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 27 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679

L'ASST della Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati,

informa (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" di seguito solo RGPD) che i dati personali del fornitore, a seguito della stipula del contratto, saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'ASST e trattati dal personale della stessa nominato incaricato del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD. I dati personali del fornitore, saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il fornitore potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni (artt. 15-22 del RGPD). La nomina del fornitore quale Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" avverrà con successivo accordo tra le parti.

Art.28 - PATTO DI INTEGRITÀ REGIONALE

Le parti si richiamano a quanto espressamente indicato nel Capitolato di Gara.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale in data **XX-08-24**

Per Valori SCARL Consorzio Stabile

legale rappresentante e Amministratore unico

Vincenzo Grosso Ciponte

Per l'ASST della Valcamonica

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 15, co. 2-bis della Legge n. 241/1990.

Il Direttore Generale

Dott. Corrado Mario Scolari

La Valori SCARL Consorzio Stabile come indicata in premessa, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.1341 c.c. approva specificatamente gli articoli della presente appendice contrattuale, composta da 31 pagine con firma digitale.

Per Valori SCARL Consorzio Stabile

legale rappresentante e Amministratore unico

Vincenzo Grosso Ciponte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR

28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme

collegate.